

## Newsletter n. 17 del 4 Luglio 2018

### 1. RACCOMANDATARI MARITTIMI - Fissate le procedure per la nomina delle Commissioni locali a seguito di accorpamenti delle Camere di Commercio

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018, il **Decreto interdirettoriale 12 giugno 2018**, recante "*Procedure operative relative alle attività delle Commissioni Locali per i Raccomandatori Marittimi e tenuta dei relativi registri a seguito di accorpamenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*".

Il presente decreto disciplina le **procedure operative** che le Camere di commercio, costituite a seguito dei processi di accorpamento approvati con i decreti di cui all'art. 2, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, devono adottare con riferimento alle attività relative alle **Commissioni locali per i raccomandatori marittimi e alla tenuta dei relativi elenchi**.

Presso le nuove Camere di commercio, costituite a seguito dei processi di accorpamento approvati ai sensi della normativa sopra ricordata, dovrà essere istituita **un'unica Commissione locale per raccomandatori marittimi ed un unico elenco di raccomandatori marittimi**.

L'operatività dei raccomandatori marittimi iscritti nelle nuove Camere di commercio verrà estesa alla nuova Circostrizione territoriale di competenza delle stesse.

Qualora a seguito del processo di accorpamento sono presenti più enti camerali, nell'ambito territoriale della medesima Direzione marittima, le Commissioni locali operano con riferimento alla circoscrizione territoriale di competenza degli stessi (art. 2).

All'articolo 3 del decreto in questione vengono infine dettate le seguenti **disposizioni transitorie**:

1. le nuove Camere di commercio, costituite a seguito dei processi di accorpamento di cui sopra, dovranno provvedere a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'adozione del **decreto di nomina ai sensi del comma 1, dell'art. 7 della legge 4 aprile 1977, n. 135 della Commissione locale**, che opererà con riferimento alla **nuova circoscrizione territoriale del nuovo ente camerale**;
2. nelle more dell'adozione dei decreti interministeriali di cui al punto 1 restano in vigore, fino alla loro naturale scadenza, i precedenti provvedimenti adottati.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

### 2. SALUTE E SICUREZZA - Rivalutazione delle sanzioni - Indicazioni operative dall'INL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in seguito alla pubblicazione del **Decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018**, recante la **rivalutazione delle sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza**, ha emanato la **Lettera-Circolare del 22 giugno 2018, Prot. 0000314**, recante le indicazioni operative per il personale ispettivo.

L'INL ricorda che il **Decreto del Capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 12 del 6 giugno 2018** ha stabilito che "*le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, **salute e sicurezza sul lavoro** e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell'1,9%*".

L'incremento dell'1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, **si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018 e non sono previsti arrotondamenti delle cifre risultanti dal calcolo.**

Va altresì osservato che l'incremento non si applica alle "somme aggiuntive" di cui all'art. 14 del D.Lgs. vo n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una "sanzione".

Alla lettera circolare è allegato un utile **quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti**, con indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto n. 12/2018.

LINK:

[Per scaricare il testo della lettera-circolare INL n. 314/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale n. 12/2018 clicca qui.](#)

### **3. CONTRATTI PUBBLICI - Pubblicato il regolamento per la gestione del Casellario Informatico**

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018, la delibera 6 giugno 2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante il regolamento per la gestione del **Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**, ai sensi dell'art. 213, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016. Come precisato all'art. 2, la delibera – **in vigore dal 29 giugno 2018** - disciplina la gestione del Casellario informatico ed in particolare:

- la **trasmissione delle notizie e delle informazioni** che le stazioni appaltanti (s.a.), le Società organismi di attestazione (S.O.A.) e gli operatori economici (o.e.) sono tenuti a comunicare alla Autorità;
- il **procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni** nel Casellario informatico;
- l'**aggiornamento delle annotazioni** nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.

Le comunicazioni previste dal presente regolamento dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite procedura on-line accessibile dal sito dell'Autorità (art. 5).

Il Casellario è articolato in **tre sezioni** distinte in base al livello di accessibilità («A», «B» e «C») e contiene i dati e le informazioni inerenti gli operatori economici che partecipano alle gare per l'affidamento di lavori, di forniture e di servizi (artt. 6 – 9).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

### **4. ANTIRICICLAGGIO - Dal 1° luglio nuove regole per i controlli di revisori legali e società di revisione**

Il **1° luglio 2018** è entrato in vigore il regolamento con cui CONSOB ha dettato le disposizioni di attuazione del D.Lgs. n. 231/2007 in materia di **organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali** e delle **società di revisione** con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Con **delibera n. 20465 del 31 maggio 2018**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, la **CONSOB** ha, infatti, adottato un regolamento recante "*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di pubblico interesse o su enti sottoposti a regime intermedio*", al fine di coadiuvare i soggetti vigilati (**revisori legali e società di revisione** che hanno incarichi professionali su enti di interesse pubblico) al rispetto degli obblighi previsti dal **decreto antiriciclaggio** e dalle relative disposizioni di attuazione.

Il decreto antiriciclaggio, nel disciplinare, all'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, i doveri di supervisione e controllo delle Autorità di Vigilanza di settore (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS), prevede espressamente che "*nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati*" le Autorità di Vigilanza "*adottano disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela*".

Nell'introdurre presidi specifici per mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, il regolamento prevede che i **revisori legali** e le **società di revisione** si devono dotare di "*presidi organizzativi, procedurali e di controlli interni adeguati al fine di prevenire, mitigare e gestire i rischi di*

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” e di “risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate” (art. 5).

I revisori legali e le società di revisione devono:

- adottare “*procedure oggettive per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti*”, coerenti con i criteri e le metodologie dettati dalla CONSOB;
- effettuare “*l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti (cd. «**autovalutazione dei rischi**»)* con cadenza almeno annuale”.

Tale autovalutazione va effettuata “*sulla base dei dati del bilancio di esercizio e deve essere documentata e sottoposta per l'approvazione all'organo con funzioni di amministrazione della società, sentito l'organo con funzioni di controllo*”. I relativi atti dovranno essere trasmessi alla CONSOB entro il quinto mese successivo alla data di chiusura del bilancio di esercizio (art. 6).

Quanto alla **funzione antiriciclaggio**, gli articoli 10 e 11 del regolamento chiariscono quali caratteristiche debba possedere chi riveste tale funzione (**indipendenza, autorevolezza e professionalità**) e quali sono le principali **responsabilità** (coordinamento e supervisione delle procedure aziendali, prevenzione e gestione dei rischi, consulenza e assistenza agli organi aziendali e dell'alta direzione, predisposizione di un adeguato piano di formazione).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 20465/2018 clicca qui.](#)

## **5. REGOLARITA' CONTRIBUTIVA - Disponibili due nuove procedure di verifica ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive - Al via la DPA e VERA**

Dal mese di ° luglio 2018 dovrebbero essere disponibili, sul sito dell'INPS, le due nuove piattaforme denominate **DPA (Dichiarazione preventiva di agevolazione)** e **VERA (Verifica regolarità aziendale)**. Le caratteristiche di questi nuovi strumenti sono state illustrate, in anticipo, in un *webinar* trasmesso dalla sede del Consiglio nazionale dei commercialisti a cui hanno partecipato funzionari dell'INPS.

La prima sarà disponibile già dal prossimo 9 luglio; per la seconda bisognerà attendere ancora qualche giorno.

1) Con il **messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018**, l'INPS ha infatti reso noto il nuovo processo di gestione delle **verifiche della regolarità contributiva** ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ex art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Al fine di consentire un sistema di maggiore garanzia per le aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal DURC nel momento della loro fruizione, è stato realizzato il sistema **Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.)**, attraverso il quale è possibile anticipare l'attivazione della verifica ed acquisire l'esito del DURC a partire dal mese in cui l'agevolazione/beneficio viene fruito.

Fine ultimo dell'introduzione della **piattaforma DPA** è quello di fornire la possibilità di effettuare la **verifica preventiva della regolarità contributiva** per poter godere dei benefici normativi e contributivi.

La procedura è molto semplice: basterà inserire il numero di matricola aziendale e il numero di mensilità per le quali si intende usufruire delle agevolazioni e l'INPS effettuerà in automatico una domanda di DURC online per ogni mese richiesto. Il controllo sarà quindi effettuato su tutte le posizioni accese con un determinato codice fiscale.

Dal **9 luglio 2018** l'azienda dichiara, attraverso il sistema **Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA)**, con un modello telematico la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo.

Nel messaggio vengono illustrate le **istruzioni operative** per la DPA.

Sul sito internet dell'INPS, nella sezione “DiRseCo”, è disponibile un modello telematico denominato DPA “*Dichiarazione per la fruizione dei benefici dei benefici normativi e contributivi*”, che servirà ai datori di lavoro per comunicare la volontà di usufruire del beneficio nelle denunce UniEmens innestando subito la verifica di regolarità contributiva.

La procedura permetterà di **conoscere in tempo reale**, al momento dell'elaborazione della denuncia, la situazione dell'azienda relativamente alla regolarità contributiva, consentendo di riconoscere da subito i benefici esposti ovvero di emettere e notificare tempestivamente le eventuali note di rettifica per addebito.

2) La **piattaforma VERA** risponde, invece, alla necessità di **avere certezza della regolarità contributiva**: VERA darà la possibilità di rilevare le irregolarità che si sono formate anche in corso di DURC regolare. In pratica, le aziende conosceranno in anticipo la propria regolarità contributiva, quindi prima della scadenza del DURC.

E' necessario accedere alla piattaforma con il pin INPS, e si potranno visualizzare in un unico ambiente tutte le posizioni debitorie del contribuente, senza la divisione per gestioni.

La fase della consultazione dà il quadro della situazione debitoria con le stesse modalità utilizzate dal portale DURC online, senza il filtro dei due mesi antecedenti alla richiesta e senza il limite minimo dei 150 euro.

Alla fine verrà fornito il risultato VERA, ovvero un'immagine della situazione debitoria dell'impresa.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 2648/2018 clicca qui.](#)

## **6. COMPROMO ORO - Dettate le modalità tecniche d'invio dei dati al registro**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2018, il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 maggio 2018**, recante "**Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro**". .

Il decreto in questione, emanato dopo una consultazione pubblica, stabilisce le **caratteristiche e le modalità tecniche d'invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro**, tenuto dall'Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (OAM), al fine di rendere tempestivamente disponibili alle autorità competenti, all'autorità giudiziaria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e alle amministrazioni interessate, dati e informazioni riguardanti gli operatori compro oro.

Il trattamento dei dati viene effettuato dall'OAM per le esclusive finalità di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 (recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro) e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (recante il Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il decreto si compone di **otto articoli** in cui sono stabiliti, tra l'altro,

- le **modalità di iscrizione degli operatori nel registro** (art. 3);
- la **struttura del registro**, che comprende una sezione ad accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso riservato (art. 4);

- l'**obbligo della tempestiva messa a disposizione dei dati** al Ministero dell'Economia, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), alla Guardia di finanza e all'autorità giudiziaria (art. 6).

Previsto il **pagamento di contributi** a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del registro (art. 5).

Al fine di contenere gli oneri a carico degli operatori compro oro, l'OAM, anche in funzione del numero degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione, potrà determinare, a carico di ciascun operatore, un **contributo per la prima iscrizione nel registro** e un **contributo di iscrizione per ciascuna delle annualità successive alla prima**.

Le somme riscosse da OAM sono destinate a coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

## **7. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Disponibili nuovi APP, software e video tutorial - Nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate**

**1) Si arricchisce il pacchetto dei servizi messi a punto dall'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il partner tecnologico SOGEI, per agevolare il passaggio dalla fattura cartacea a quella elettronica.**

Pronta l'app "**FATTURAE**", che consente di predisporre e inviare le e-fatture acquisendo, in automatico, tramite QR-code, le informazioni anagrafiche del cliente con partita IVA.

Attiva, inoltre, la **funzionalità per l'acquisizione del QR-code del cliente** anche sulla procedura *web* di predisposizione e invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI).

Disponibile, infine, per coloro che non hanno una connessione stabile o continua a internet, un **pacchetto software** da installare sul proprio computer per predisporre le e-fatture in modalità offline.

Ad annunciare la pubblicazione sugli store dell'app è l'Agenzia delle Entrate che con un comunicato del 29 giugno 2018 spiega le finalità della nuova funzionalità oltre a segnalare la pubblicazione di un video-tutorial sull'utilizzo del Q-code.

L'app "**FATTURAE**" consente ai titolari di partita IVA, in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline o Spid, di predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio(SdI). In particolare, attraverso una procedura guidata, l'app aiuta l'utente a predisporre una fattura ordinaria o semplificata tra privati o una fattura verso la Pubblica Amministrazione.

Per agevolare il più possibile l'operatività nei casi di cessione di carburante, consente inoltre di scegliere un modello di fattura ad hoc.

L'app è già disponibile negli store in ambiente Android e lo sarà a breve anche per iOS.

Le fatture elettroniche possono essere predisposte e inviate anche attraverso la piattaforma web "**Fatture e Corrispettivi**", attraverso cui è possibile inviare, ricevere (tramite SdI) e conservare le fatture elettroniche con le nuove regole tecniche, oltre che acquisire il QR-Code del cliente.

L'Agenzia, inoltre, per venire incontro alle esigenze di coloro che non hanno una stabile o continua connessione a internet, ha predisposto un **pacchetto software** da installare sul proprio computer per predisporre le e-fatture in modalità *offline*.

Infine, accedendo, personalmente o tramite un intermediario delegato, al servizio disponibile sul portale "**Fatture e Corrispettivi**" si può registrare l'indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche (PEC o "codice destinatario").

Un **video-tutorial**, disponibile sul canale istituzionale YouTube dell'Agenzia delle Entrate, spiega passo passo come fare per ottenere il proprio QR-Code e i vantaggi legati a questo nuovo strumento.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che viene **rinviiata al primo gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante** a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione. Resta comunque ferma la possibilità di emettere, dal primo luglio 2018, la fattura elettronica per gli operatori del settore che intendano adottare da subito questa modalità.

**2)** Vogliamo infine ricordare che l'Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti posti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti in tema di fatturazione elettronica, ha emanato la **Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018**, con la quale ha fornito chiarimenti in merito all'invio della fattura in ritardo, allo scarto del file telematico e alla conservazione del documento.

La circolare è articolata attorno ad una struttura a domanda/risposta. I nuovi chiarimenti, in particolare, riguardano i seguenti aspetti: *le tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica, l'ambito soggettivo dell'obbligo di fatturazione elettronica, i termini di trasmissione delle e-fatture al Sistema di interscambio, le modalità di inoltro di una fattura scartata, il settore degli appalti e le modalità di registrazione e conservazione.*

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale "Fatture e corrispettivi" clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 13/E/2018 clicca qui.](#)

## **8. FOIA - Online il nuovo sito dedicato**

Il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto un sito esplicativo di supporto per tutte le amministrazioni pubbliche sul nuovo **diritto di accesso civico generalizzato dei cittadini**, all'interno del quale sono illustrati strumenti e indicazioni operative relative all'attuazione della normativa comunemente conosciuta come *Freedom of Information Act* (FOIA).

Nel sito, costantemente aggiornato e ampliato dal **Centro nazionale di Competenza FOIA**, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, è possibile trovare:

- *i riferimenti normativi che a più livelli disciplinano l'istituto dell'accesso generalizzato e ne regolano l'attuazione;*
- *le indicazioni operative, FAQ e strumenti a supporto della gestione delle diverse fasi del procedimento FOIA;*
- *i risultati dell'attività di monitoraggio dell'attuazione della norma;*
- *una raccolta dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della giurisprudenza in materia.*

Ricordiamo che la normativa sull'**accesso civico generalizzato**, contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e nota come FOIA (*Freedom of Information Act*), garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, con il limite degli interessi pubblici o privati indicati dalla legge.

Chiunque, imprese, cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

L'obiettivo del FOIA è anche favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.

L'accesso civico generalizzato differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione.

LINK:

[Per accedere al sito clicca qui.](#)

## Notizie in breve

**1)** Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2018, tramite **Comunicato ISTAT**, l'**indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati** relativi ai mesi di **aprile e maggio 2018**, ai sensi dell'art. 81, L. n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54, L. n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

LINK:

[Per scaricare il testo dei due comunicati clicca qui.](#)

**2)** Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo **Studio n. 21-2018/E** dedicato al tema "**Publicità e portale delle vendite pubbliche**". Lo studio, approvato dal Gruppo di studio sulle Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 9 aprile 2018, approfondisce tematiche relative alle esecuzioni immobiliari.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento del Notariato clicca qui.](#)

**3)** Con la **Circolare n. 83 del 28 giugno 2018**, l'**INPS** illustra le **modalità di calcolo** in merito ai **contributi volontari** per le categorie di **lavoratori agricoli** diversificate sulla base della tipologia e gestione di appartenenza dei proscrittori volontari per il **2018**.

Il documento fornisce inoltre istruzioni per lavoratori agricoli dipendenti; coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali; operai agricoli sia con contratto a tempo determinato che indeterminato, nonché i piccoli coloni e partecipanti familiari con riguardo a contributivi integrativi volontari ex art. 4, D.P.R. n. 1432/1971; coloni e ai mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 83/2018 clicca qui.](#)

**4)** **Fino al 21 luglio 2018** sarà possibile inoltrare le domande per accedere allo "**sport bonus**". E' stato, infatti, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, il **modulo per la richiesta**, il beneficio relativo alle erogazioni destinate a finanziare la ristrutturazione degli impianti pubblici (anche in concessione) è stato istituito dalla Legge n. 205/2017, art. 1, commi da 363 a 366 (legge di Bilancio 2018) ed è stato successivamente disciplinato dal **D.P.C.M. 23 aprile 2018**.

Possono fare richiesta tutte le imprese, sia esercitate in forma individuale che collettiva, nonché le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.

Le istanze devono essere **presentate a mezzo PEC**, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio.

Le **domande** per accedere alla prima tranche di fondi possono essere presentate fino al **21 luglio 2018** e saranno soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a **5 milioni di euro** per questa prima tranche.

La seconda finestra invece potrà aprirsi dal 20 agosto 2018.

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

LINK:

[Per scaricare il testo del modulo di richiesta clicca qui.](#)

**5)** Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fissato i nuovi **tassi effettivi globali medi**, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge sull'usura, **per il periodo 1° luglio-30 settembre 2018**.

Il **decreto del 27 giugno 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6)** L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attraverso un Comunicato diramato lo scorso 28 giugno, ha reso noto il **3° rapporto annuale sul whistleblowing**, analizzando, tra le altre, le segnalazioni ricevute, le condotte più significative nonché i risultati ottenuti a riguardo.

Nello specifico, dai dati emerge che per l'anno in corso, alla data del 31 maggio, le segnalazioni arrivate dalle Regioni del **Nord Italia** sono pari al **32,34%**, mentre, al **Sud**, nello stesso periodo, sono del **42,81%**.

Tra le **tipologie di condotte illecite** derivanti proprio da tali segnalazioni – si legge nel documento – si possono ascrivere sicuramente il demansionamento e il trasferimento illegittimo, nonché la cattiva amministrazione, in aumento rispetto al precedente anno.

Inoltre, l'analisi condotta esamina tra le altre il fenomeno del *whistleblowing* con specifico riferimento alle Amministrazioni centrali, alle Regioni e ai Comuni.

Ancora, legati al fenomeno di cui sopra, vengono analizzati i dati in relazione a sanità, università, autorità, società pubbliche, mettendo in luce **criticità** e **risultati raggiunti**.

LINK:

[Per scaricare il testo del 3° rapporto annuale clicca qui.](#)

**7)** Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2018, l'Agenzia per l'Italia digitale ha reso noto che, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Banca d'Italia, con la determinazione n. 209 del 14 giugno 2018, ha emanato la nuova versione delle **«Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - Versione 1.2 - febbraio 2018»**.

Le Linee guida aggiornano il documento alle modifiche del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) che è stato dapprima modificato dal decreto legislativo n. 179/2016 e successivamente corretto dal decreto legislativo n. 217/2017.

Le nuove Linee guida del Sistema pagoPA, corredate dalle Specifiche attuative già pubblicate in precedenza e disponibili sul sito dell'Agenzia, sostituiscono la precedente versione (Versione 1.1 - gennaio 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2014.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato e delle Linee guida dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

**8)** Da 4 luglio 2018 è online il **nuovo rapporto trimestrale** sul programma **Italia Startup Visa**, che prevede un visto agile per gli imprenditori non UE che intendono trasferirsi in Italia per avviare una startup innovativa.

L'obiettivo del programma è favorire la capacità del nostro Paese di attrarre e trattenere in Italia talenti imprenditoriali con una forte connotazione innovativa, lavorando in sinergia con la più estesa normativa a sostegno della nascita e della crescita di nuove imprese tecnologiche, lo "Startup Act" italiano.

**Al 30 giugno 2018** sono in tutto **364 le candidature ricevute**, provenienti da cittadini di **43 Paesi**, localizzati in tutti i continenti, tra questi, Russia e Cina superano le 70 unità.

Le domande ricevute nell'ultimo trimestre sono state 23, in linea con i primi tre mesi dell'anno.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## Lo sapevi che ...

### ... IL GDPR PREVEDE LA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) O DATA PROTECTION OFFICER (DPO) ?

Tra le maggiori novità del **Regolamento Europeo 2016/679** sulla protezione dei dati personali (c.d. "GDPR") rientra sicuramente la previsione del **Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO)**, anche se il centro del nuovo sistema posto in essere dal GDPR rimane sempre il Titolare del trattamento.

Il **Responsabile della Protezione dei Dati** o **DPO**, a norma dell'art. 37 del Regolamento, è il soggetto designato dal Titolare o dal Responsabile del trattamento per assolvere a **funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative** relativamente all'applicazione del GDPR.

Il DPO è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della **conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati**, e della capacità di adempiere ai propri compiti.

Tale figura, **di alto livello professionale**, può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi e quindi può essere un libero professionista.

Come precisato dal Garante, le Pubbliche Amministrazioni, così come i soggetti privati, dovranno scegliere il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) con particolare attenzione, **verificando la presenza di competenze ed esperienze specifiche**.

L'Autorità ha inoltre chiarito che la normativa attuale non prevede l'obbligo per i candidati di possedere attestati formali delle competenze professionali. Tali attestati, rilasciati anche all'esito di verifiche al termine di un ciclo di formazione, possono rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenza della disciplina ma, tuttavia, non equivalgono a una "abilitazione" allo svolgimento del ruolo del DPO.

La normativa attuale, tra l'altro, non prevede l'istituzione di un albo dei "Responsabili della protezione dei dati" che possa attestare i requisiti e le caratteristiche di conoscenza, abilità e competenza di chi vi è iscritto. Enti pubblici e società private dovranno quindi comunque procedere alla selezione del DPO, **valutando autonomamente il possesso dei requisiti necessari per svolgere i compiti assegnati**.

Il DPO, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento, deve essere **prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali** sia dal titolare del trattamento che dal responsabile del trattamento e gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento.

Il DPO deve, inoltre, godere di **ampia autonomia** e non riceve alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei propri compiti. Inoltre il Regolamento specifica, all'art. 38, che il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti, ma riferisce direttamente ai massimi superiori gerarchici del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

#### **Quali i compiti affidati al DPO?**

L'articolo 39 del Regolamento individua i compiti del DPO:

- a) **informare e fornire consulenza** al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) **sorvegliare l'osservanza del Regolamento**, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

#### **Quale ente pubblico deve nominare il DPO?**

Il Regolamento Europeo stabilisce che i Titolari e i Responsabili del trattamento designino un DPO **quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico**; non sono comprese le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni.

Il Regolamento **non fornisce però la definizione di "autorità pubblica" o "organismo pubblico"**, ma lascia che sia il **diritto nazionale ad individuarli**.

Devono ritenersi tenuti alla designazione i soggetti ai sensi degli artt. 18 - 22 del Codice:

- le **amministrazioni dello Stato**, anche con ordinamento autonomo,
- gli **enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali**,
- le **Regioni e gli enti locali**,
- le **università**,
- le **Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**,
- le aziende del **Servizio sanitario nazionale**,
- le **autorità indipendenti** ecc.

La nomina poi è fortemente **raccomandata per i soggetti privati che esercitino funzioni pubbliche** (in qualità, ad esempio, di concessionari di servizi pubblici).

Nel caso in cui si procedesse con una nomina, si applicherebbero gli stessi requisiti che valgono per i DPO designati su base obbligatoria.

Qualora, poi, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'**autorità pubblica** o un **organismo pubblico, un unico responsabile** della protezione dei dati può essere designato **per più autorità pubbliche o organismi pubblici**, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

### **Come deve essere nominato il DPO?**

Se la scelta ricadesse su un professionista interno all'ente, servirebbe **formalizzare un apposito atto di designazione a "Responsabile per la protezione dei dati"**. Qualora invece, si ricorresse a soggetti esterni all'ente, la designazione costituirà **parte integrante del contratto di servizi**.

Indipendentemente dalla natura e dalla forma dell'atto scelto, è necessario che nello stesso sia individuato:

- il **soggetto che opererà come DPO**,
- i **compiti** (eventualmente anche ulteriori a quelli previsti dall'art. 39 del GDPR),
- le **funzioni che questi sarà chiamato a svolgere**.

Nell'atto di designazione devono risultare anche le **motivazioni che hanno portato alla nomina della persona fisica selezionata**, così da consentire la verifica del rispetto dei requisiti previsti dal GDPR.

Una volta individuato il DPO, il titolare o il responsabile del trattamento è **tenuto a indicare**, nell'informativa fornita agli interessati, **i suoi dati di contatto, pubblicando gli stessi anche sul proprio sito internet e a comunicarli al Garante**.

LINK:

[Per approfondire l'argomento e consultare le FAQ del Garante sul RPD in ambito pubblico clicca qui.](#)

LINK:

[Per approfondire l'argomento e consultare le FAQ del Garante sul RPD in ambito privato clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **REPUBBLICA ITALIANA**

### ***I provvedimenti scelti per voi***

**(DAL 25 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2018)**

**1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76:** Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico. (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 11 maggio 2018:** Sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere. (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Decreto-Legge 28 giugno 2018, n. 79:** Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**4) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 12 giugno 2018:** Procedure operative relative alle attività delle Commissioni Locali per i Raccomandatori Marittimi e tenuta dei relativi registri a seguito di accorpamenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 6 giugno 2018:** Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**6) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 27 giugno 2018:** Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° gennaio - 31 marzo 2018. Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81:** Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 6 febbraio 2018, n. 82:** Regolamento recante disciplina del gioco del Bingo con partecipazione a distanza. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 14 maggio 2018:** Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 25 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2018)**

**1) Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo del 28 giugno 2018,** che stabilisce la composizione del Parlamento europeo. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 165/1 del 2 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

*Mio padre mi diceva sempre:*

**Impara a cavartela  
da solo  
perché quando  
sei in difficoltà  
spariscono **TUTTI !****